COMUNE DI CATANZARO
SETTORE AA.GG. - CONTRATTI - S.U.A.C.

Prot. n. 102969 del 06/11/2017

OGGETTO: **"AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO TECNICO, AMMINISTRATIVO, ECONOMICO E LEGALE ALL'AMBITO TERRITORIALE MINIMO (A.TE.M.) - 164/CZ/KR - AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEL PREDETTO AMBITO, AI SENSI DEL D.M. N.226/2011 SS.MM.II.'".**
CIG: 7232167CFF

RISPOSTA A QUESITI

Quesito n. 1
Chiarimento in merito a:
Pag. 19, punto 16.1, è previsto *l'invio del plico tramite raccomandata*.
E' ammessa altresì la possibilità di inviare il plico tramite corriere dhl?

Risposta a quesito n.1
È consentito l'invio del plico anche tramite corriere.
Resta inteso che il recapito tempestivo dei plichi rimane totalmente a rischio del mittente, intendendosi l'Amministrazione appaltante esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora il plico non giungesse a destinazione in tempo utile od in modo difforme rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara. L'Amministrazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.

Quesito n. 2
Chiarimento in merito a:
Pag. 9, punto 3, riguardo ai requisiti di capacità economica-finanziaria, è previsto che "*I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso del seguente requisito: avere una copertura assicurativa contro i rischi professionale per un importo non inferiore ad € 380.000,00 (trecentottantamila/00)".*
In caso di costituendo RTI, tale requisito deve essere posseduto da ciascun concorrente, sia mandatario che mandante?

Risposta a quesito n.2
In caso di RTI il requisito deve essere posseduto dalla mandataria e dalla/e mandante/i nella misura prevista dal paragrafo 3, pag. 10 del Disciplinare di gara.

Quesito n.3.
Chiarimento in merito a:
Pag. 9, punto 3, riguardo ai requisiti di capacità tecnica-professionale, è previsto che il capo progetto debba avere "*svolto negli ultimi cinque anni (2012 – 2013 - 2014 - 2015 - 2016) servizi di perizia estimativa di impianti di distribuzione di gas metano e/o gpl presso committenti pubblici o privati, di cui almeno:*
1. uno relativo ad un impianto avente numero di punti di riconsegna (Pdr) non inferiore a n. 91.151 (novantunomilacentocinquantuno) Pdr;
2. un comparto A.Te.M./Bacino per 25.000 PDR sul territorio nazionale.

I 91.151 pdr possono considerarsi come cifra raggiunta cumulativamente considerate le stime effettuate nel corso degli anni richiesti? Risulterebbe altrimenti illogica la richiesta di effettuazione di perizie estimative in un Atem più piccolo (25.000 pdr) rispetto ad un singolo impianto.

Risposta a quesito n.3

I n. 91.151 pdr non possono considerarsi come cifra raggiunta cumulativamente.

Si conferma pertanto, così come previsto negli atti di gara, che per la partecipazione alla gara il capo progetto, oltre agli altri requisiti richiesti, deve avere svolto negli ultimi cinque anni (2012 – 2013 - 2014 - 2015 - 2016) servizi di perizia estimativa di impianti di distribuzione di gas metano e/o gpl presso committenti pubblici o privati, di cui almeno:

1. uno relativo ad un impianto avente numero di punti di riconsegna (Pdr) non inferiore a n. 91.151 (novantunomilacentocinquantuno) Pdr;
2. un comparto A.Te.M./Bacino per 25.000 PDR sul territorio nazionale;

Quesito n.4.

Chiarimento in merito a:

Pag. 18, punto 14.10, si prevede che *"Qualora il contratto di assicurazione a distanza sia stato formato come documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, dovrà essere comunque prodotta copia cartacea della polizza e tutti gli estremi informatici atti a consentire la verifica dell'autenticità del documento e della firma apposta."*

La Firma Digitale è l'equivalente elettronico di una tradizionale firma autografa apposta su carta ed ha piena efficacia probatoria.

Ai sensi del II comma dell'art. 21 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82/2005, come modificato dal D.Lgs. 235/10 nonchè dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) "*il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscono l'identificabilità dell'autore, l'integrità o l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile*".

Il comma 2 dell'articolo 16 del D. Lgs. 235/2010 espressamente recita: "*Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico*".

Questo significa che le polizze in formato cartaceo firmate digitalmente potranno essere invalidate solo ed esclusivamente dalla Compagnia e/o dall'Agenzia emittente.

Si chiede quindi se possibile inserire nella busta amministrativa un cd contenente la polizza in formato digitale con annesse firme digitali della compagnia e del concorrente e se, in aggiunta al cd, debba essere semplicemente stampata su carta la medesima polizza contenuta in esso, stampando altresì i certificati di firma digitale per facilitare la lettura/visione alla S.A.

Risposta a quesito n.4

È consentito inserire nella busta amministrativa un cd contenente la polizza firmata digitalmente unitamente ad una copia cartacea conforme all'originale della stessa, la cui conformità è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art.23, comma 1 del D.Lgs n.82/2005 smi - CAD).

Quesito n.5.

Chiarimento in merito a:

Con riguardo alla domanda in bollo, di cui al modello 1, **si chiede se, in caso di costituendo RTI, debba essere prodotta una sola domanda sottoscritta da tutti i componenti l'RTI o una domanda per ciascuno.**

Risposta a quesito n.5

La domanda di partecipazione alla gara deve essere presentata da ciascun componente il RTI fermo restando che la marca da bollo deve essere posta soltanto su quella del soggetto individuato come mandatario.

Quesito n.6.
Chiarimento in merito a:
Pag. 30, punto 17.15, si prevede che "*Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituiti a pena di esclusione, dichiarazione, resa da ogni concorrente, attestante:*
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento."
E' possibile integrare con tali previsioni il modello 6, da Voi predisposto, generando così un unico documento valevole per il costituendo RTI e firmato da tutti i componenti l'RTI?

Risposta a quesito n.6
La dichiarazione di cui al punto 17.15 del Disciplnare di gara deve essere resa separatamente da ciascun componente il RTI.

Quesito n.7.
Chiarimento in merito a:
Si chiede di confermare se l'eventuale soggetto ausiliario debba compilare tutti i seguenti documenti:
-DGUE
-MODELLLO 3
-MODELLO 9
-MODELLO 10
-MODELLO 12

Risposta a quesito n.7
Si conferma che l'eventuale soggetto ausiliario deve rendere le dichiarazione di cui ai modelli n.3, n.9, n.10 e n. 12
Per quanto riguarda l'utilizzo del modello DGUE si rimanda al punto 9.6., pagg.13 e 14 del Disciplinare.

Quesito n. 8
Chiarimento in merito a:
Pag. 29, punto 17.11, lettere c) e d), si chiede all'ausiliaria, di produrre "c) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; d) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice"
E' possibile integrare con le suddette dichiarazioni il modello 12, da Voi predisposto, al fine di presentare un unico documento sottoscritto dall'ausiliaria?

Risposta a quesito n. 8
Le dichiarazioni di cui al punto 17.11, lettere c) e d) del Disciplinare di gara sono già contenute nel modello 12.

Quesito n.9
Chiarimento in merito a:

Pag. 31, con riguardo al contratto di avvalimento si chiede se possibile produrre **il medesimo in originale in forma di scrittura privata non autenticata da Notaio contenente quanto indicato** "*l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Tale contratto, pertanto, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:*
1) requisiti forniti
2) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
3) durata;
4) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento."

Risposta a quesito n.9.
Si, è possibile produrre il contratto di avvalimento in forma di scrittura privata non autenticata da Notaio.

Quesito n. 10
Chiarimento in merito a:
Con riguardo al modello 13, relativo all'offerta economica, si chiede di chiarire se nel medesimo debba essere indicato solo il ribasso percentuale o anche l'importo offerto al netto.

Risposta a quesito n.10
È obbligatoria la percentuale di ribasso, così come indicato al punto 19.1, pag. 33 del disciplinare.

La Responsabile Ufficio SUAC
Dott.ssa Carolina Bianco

IL DIRIGENTE/RUP
Ing. Gennaro Amato

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.L.vo n° 39/1993 art. 3, comma 2